REGOLAMENTO (CE) N. 1677/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1150/90 in ordine all'adattamento transitorio di talune disposizioni relative alle importazioni, nella Comunità, di prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

conisderando che, per tener conto del regime di importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dagli Stati ACP e dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione, del 4 maggio 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 [3] ha previsto le modalità di applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione nel quadro di contingenti di latte e formaggi; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostituiti dai dazi doganali ed è soppressa la prefissazione dell'onere all'importazione, è necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, il regolamento (CEE) n. 1150/90 è modificato come segue:

All'articolo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

« d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, rispettivamente alla voce "note" e nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Derecho de aduana reducida en un 50 %, Producto ACP/PTOM Reglamento (CEE) nº 715/90,

— Told netsat med 50 %, AVS/OLT-varer forordning (EØF) nr. 715/90,

— Zoll, ermäßigt um 50 %, AKP/ÜLG-Erzeugnis Verordnung (EWG) Nr. 715/90,

— Δασμός μειωμένος κατά 50 %, προϊόν ΑΚΕ/ΥΧΕ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 715/90,

— Customs duty reduced by 50 %, ACP/OCT-Product Regulation (EEC) No 715/90,

— Droit de douane réduit de 50 %, produit ACP/PTOM règlement (CEE) nº 715/90,

— Dazio doganale ridotto del 50 %, prodotto ACP/PTOM regolamento (CEE) n. 715/90,

— Douanerecht verminderd met 50 %, ACS/LGO-produkt Verordening (EEG) nr. 715/90,

— Direito aduaneiro reduzido de 50 %; produto ACP/PTOM Regulamento (CEE) nº 715/90,

— Tullia alennettu viidelläkymmenellä prosentilla, AKT/MMA-tuote Asetus (ETY) N:o 715/90,

— Nedsättning med 50 % av tullsatsen, produkt AVS/ULT Förordning (EEG) nr 715/90. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.
[3] GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione